



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
E DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 18 marzo 2009)

INDICE

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II SERVIZIO ASILO NIDO

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I - ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 2 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 3 - GRADUATORIA

ART. 4 - TEMPI DI AMMISSIONE

ART. 5 - ASSEGNAZIONE POSTI

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 - ORARI E FREQUENZA

ART. 7 - ASSENZE

ART. 8 - RIMBORSI PER ASSENZE

ART. 9 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

ART. 10 - DIMISSIONI DEI BAMBINI PER COMPIMENTO DEI TRE ANNI

ART. 11 - DIMISSIONI D'UFFICIO

CAPO III - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA

ART. 12 - VARIAZIONI AL NUCLEO FAMILIARE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI

ART. 13 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA RETTA

ART. 15 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI

ART. 16 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

ART. 17 - AGEVOLAZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RETTA

ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

TITOLO III
SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

- ART. 19 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 20 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO
- ART. 21 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso, l'organizzazione e l'applicazione dello strumento ISEE (indicatore della situazione socio economica equivalente) al servizio asilo nido ed ai servizi educativi integrativi per l'infanzia, come previsto nel regolamento generale comunale per l'applicazione dell'ISEE approvato con atto C.C. n. 87 del 19/12/2002.

TITOLO II

SERVIZIO ASILO NIDO

Art. 1 - Definizione del servizio

- Il servizio asilo nido é individuato quale prestazione sociale agevolata di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs.vo n. 109/98 e successive modificazioni.
- Il servizio asilo nido ha come finalità quella di integrare la funzione educativa ed assistenziale della famiglia, concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino da zero a tre anni ed alla sua socializzazione, nonché alla prevenzione indirizzata, soprattutto, alle situazioni di vita familiare problematiche (art. 76, comma 1, L.R. n. 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni).

CAPO I

ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 2 - Ammissione al servizio

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno. La presentazione delle domande entro il 30 aprile (o, comunque, l'ultimo giorno lavorativo di aprile) di ogni anno è il termine, tassativo, per rientrare nella graduatoria relativa al successivo anno scolastico.

Art. 3 - Graduatoria

Tutte le domande, presenti alla suddetta data del 30 aprile, formeranno una graduatoria stilata nel seguente modo:

- 1) domande di iscrizione con precedenza assoluta rispetto alle altre, compatibilmente con i posti disponibili nelle varie fasce di età, secondo l'ordine sotto riportato, dei bambini che:

- a) presentino una situazione di disabilità (ai sensi della Legge n. 104/92 o con certificazione medico-specialistica);
- b) risultino affidati al Comune dal Tribunale dei Minori o con richiesta di tutela al Tribunale dei Minori da parte del Servizio Sociale comunale;
- c) presentino una situazione familiare monoparentale (riconoscimento da parte di un solo genitore, presenza di separazione legale/divorzio, decesso di uno dei genitori. – I genitori non coniugati e con residenza anagrafica separata non sono considerati famiglia monoparentale se non in caso di sentenza dell'autorità competente dalla quale sia possibile evincere a chi è in carico il minore e l'eventuale suo mantenimento).

2) assegnando a tutte le altre domande i seguenti punteggi (solo i punteggi da a) a g), riguardanti i nuclei familiari residenti in Cormano, possono essere cumulabili):

a) nucleo con entrambi i genitori lavoratori	25 punti
b) nucleo con un solo genitore occupato	10 punti
c) nucleo con entrambi i genitori non occupati	3 punti
d) presenza nel nucleo familiare di <u>altri</u> figli nella fascia di età 0-11 anni	5 punti ciascuno
e) abbiano, nell'anno di competenza della graduatoria, sorelle/fratelli già frequentanti l'asilo nido	5 punti
f) nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori abbiano una invalidità riconosciuta uguale o superiore al 75%	15 punti ciascuno
g) presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle (anche maggiorenni) che abbiano una invalidità riconosciuta uguale o superiore al 75%	10 punti ciascuno
h) famiglie non residenti, ma con almeno un genitore che lavori in Cormano o residenza dei nonni in Cormano	2 punti
i) famiglie non residenti	0,50 punti

I genitori/studenti sono assimilati ai lavoratori nel caso in cui documentino che la frequenza ai corsi sia obbligatoria.

A parità di condizione (punto 1) o di punteggio (punto 2) hanno precedenza le domande di iscrizione dei bambini di età maggiore.

In caso di rilevanti variazioni delle condizioni riguardanti il punto 1) e il punto 2) è sempre possibile, in corso d'anno, rivedere il punteggio inizialmente attribuito e, conseguentemente, rientrare in una nuova posizione della lista d'attesa.

Art. 4 - Tempi di ammissione.

Sono stabiliti i seguenti tempi di ammissione:

- a) settembre/ottobre di ogni anno (a seguito dei passaggi alla scuola materna), in base alla graduatoria che viene stilata nel mese di maggio di ogni anno;
- b) nel corso dell'anno, e solamente entro il mese di marzo, ad integrazione di eventuali ritiri, attingendo dalle domande rimaste in attesa o, in caso di esaurimento, da nuove domande (rispettando i criteri previsti per la formazione della graduatoria).

Art. 5 - Assegnazione posti.

L'assegnazione dei posti è effettuata dall'Ufficio competente nel modo seguente:

- a) in ordine di graduatoria rispettando i parametri funzionali delle varie fasce di età;
- b) accogliendo gli ulteriori gemelli nel caso, per disponibilità di posti, si arrivi con la graduatoria ad ammetterne solo uno;
- c) tenendo conto della preferenza espressa dall'utente, procedendo all'assegnazione in altra struttura in caso di esaurimento dei posti; in nessun caso vi potranno essere trasferimenti da un nido all'altro quando è già iniziata la frequenza;
- d) l'inserimento per i non residenti è, comunque, sempre subordinato a che non vi sia possibilità per bimbi residenti sia in graduatoria che come domande giacenti.

In caso di rinuncia al posto assegnato il genitore dovrà comunicarlo per iscritto all'ufficio nidi entro i termini previsti dalla nota inviata all'utente per l'assegnazione del posto. Rinunce successive o il non presentarsi alla data stabilita comporterà per l'utente il pagamento dell'intera retta prevista per un mese di frequenza.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 – Orari e frequenza.

- a) il servizio Asilo Nido è aperto dal lunedì a venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 18.00;
- b) attualmente i tipi di frequenza sono:

1) tempo parziale:	07.30 – 13.15
2) tempo pieno:	08.30 – 16.00
- pre-nido	07.30 – 08.30
- post-nido	16.00 – 18.00
3) l'ingresso al nido è previsto entro le:	09.15
4) l'uscita è prevista: per il tempo parziale	12.30 - 13.15
per il tempo pieno	15.30 – 16.00

Nel caso di nuove esigenze, sia organizzative che di bambini iscritti, modifiche ai suddetti orari potranno avvenire con decisione di Giunta, in accordo con la dirigenza del servizio.

- c) il calendario scolastico, definito annualmente in base a normative nazionali o regionali, prevede una frequenza tra l'inizio di settembre ed il 30 giugno; a richiesta delle famiglie sono, inoltre, previsti il nido estivo, da richiedersi entro il 28/02 di ogni anno, ed eventuali altri periodi di frequenza integrativi.

La scelta del tipo di orario è valida per tutto l'anno scolastico (entro il 31/05 di ogni anno si dovrà comunicare se vi sono cambiamenti per l'anno successivo).

Un cambiamento durante l'anno è possibile solo per motivi legati all'attività lavorativa dei genitori; non è temporaneo e parte dall'inizio del mese successivo alla richiesta.

In caso di inserimento di minori disabili è vincolante la relazione dell'equipe medica per il tipo di frequenza (tempo pieno o tempo parziale).

Art. 7 – Assenze.

Le assenze dovranno essere giustificate entro 2 giorni dall'assenza (per qualunque motivo). In caso di assenze per malattia, per la riammissione è necessario attenersi alle normative ASL in vigore al momento.

Art. 8 - Rimborsi per assenze.

Le assenze verranno rimborsate a partire dal 6° giorno di assenza ogni mese (i primi 5 giorni non verranno in alcun modo considerati) con una quota pari al 30% della retta base giornaliera (che è convenzionalmente stabilita in: retta base mensile/20); per pre e post nido non vi saranno rimborsi.

Tale rimborso avverrà sulla retta del mese successivo all'assenza; in caso di assenze durante l'ultimo mese di frequenza al nido il rimborso spettante, se superiore a € 10,33 come da normative fiscali vigenti, verrà liquidato d'ufficio.

Art. 9 - Conservazione del posto.

Potrà essere mantenuto il posto per un massimo di 3 mesi, versando la normale retta di frequenza (decurtata del rimborso giornaliero di cui al punto precedente) nei seguenti casi:

- a) posticipo, per documentati gravi motivi di salute (del bambino o dei genitori), dell'inserimento al nido rispetto alla data stabilita;
- b) interruzione momentanea del rapporto di lavoro, per qualunque motivo, di uno dei due genitori;
- c) necessità, per motivi comprovati di salute, di un prolungato allontanamento del bambino dal nido.

Art. 10 - Dimissioni dei bambini per compimento dei tre anni.

Il periodo di dimissione obbligatoria è stabilito per tutti i bambini al 30 giugno di ogni anno, considerato nel modo seguente:

- a) bambini che compiono i 3 anni tra il 1° gennaio ed il 30 giugno, possibilità di rimanere al nido sino alla successiva chiusura estiva;
- b) bambini che compiono i 3 anni entro il mese di dicembre, inserimento alla scuola materna a settembre.

Le dimissioni, o il ritiro anticipato, di un bambino vengono sempre considerate al termine del mese in cui avviene la comunicazione.

Art. 11 – Dimissioni d'ufficio.

Si provvederà alla dimissione d'ufficio per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della retta per tre mesi consecutivi;
 - b) mancata frequenza per un intero mese e di cui non vi sia alcuna comunicazione in merito all'assenza;
 - c) due mesi consecutivi d'assenza non motivata, verificata la non ripresa della frequenza all'inizio del terzo mese.
- In entrambi i casi b) e c) dovrà essere versata la normale retta di frequenza.

CAPO III

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA

Art. 12 – Variazioni al nucleo familiare per particolari prestazioni.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale generale per l'applicazione dell'ISEE, approvato con atto C.C. n. 87 del 19/12/2002, viene individuato quale nucleo rilevante ai fini del calcolo della situazione economica equivalente quello costituito dai genitori, dai figli minori e dai figli maggiorenni non coniugati, con esclusione degli altri componenti il nucleo familiare (o nuclei, in caso di genitori con diversa residenza).

Art. 13 – Partecipazione al costo del servizio.

Per usufruire del servizio asilo nido è prevista una retta mensile di frequenza a parziale copertura dei costi del servizio.

La valutazione della situazione economica del nucleo familiare del beneficiario, come definito al precedente articolo 12, avviene in base al valore dell'indicatore ISEE, come risulta dall'applicazione delle tabelle 1 e 2 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni. Per i criteri generali di determinazione della situazione economica si rimanda a quanto stabilito nel capo II del regolamento comunale generale per l'applicazione dell'ISEE.

Art. 14 – Determinazione della retta.

L'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta, stabilisce annualmente:

- a) la quota massima, corrispondente alla soglia ISEE al di sotto della quale è possibile richiedere un'agevolazione;
- b) la quota minima, corrispondente ad un ISEE al di sotto del quale non si applicano ulteriori agevolazioni;
- c) le percentuali per stabilire le quote intermedie;
- d) le quote relative ai servizi pre e post-nido;
- e) le quote relative ai periodi di frequenza facoltativi;
- f) le quote relative ai non residenti.

Art. 15 - Procedura per la richiesta delle agevolazioni.

Le richieste di agevolazione tariffaria possono essere fatte contestualmente alla presentazione della domanda, o anche in tempi successivi, mediante la consegna della

dichiarazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell'anno precedente a quello di ammissione al servizio.

La retta di frequenza avrà durata per tutto il periodo della permanenza al nido per coloro cui risulta il pagamento della tariffa massima.

Coloro che beneficiano di riduzioni, entro il 31 luglio di ogni anno dovranno presentare la dichiarazione ISEE attestante il mantenimento dei requisiti necessari.

Ai sensi del regolamento comunale generale è, comunque, possibile presentare o integrare la dichiarazione ISEE se intervengono rilevanti variazioni delle condizioni socio-economiche che potrebbero comportare una conseguente variazione dell'ammontare della retta; l'eventuale variazione sarà operativa dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Art. 16 - Esclusione dalle agevolazioni.

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni rispetto alla quota di contribuzione massima:

- a) coloro che hanno un ISEE superiore a quello determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale come tetto massimo;
- b) utenti non residenti;
- c) coloro che, in sede di controllo, risultino aver prestato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio. In tal caso sarà effettuato il recupero della quota di beneficio indebitamente ricevuto, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

Art. 17 - Agevolazioni particolari relative alla retta.

- a) l'esenzione totale dal pagamento della retta si riconosce ai bambini inseriti con le modalità di cui all'art. 3, comma 1b;
- b) in caso di fratelli/sorelle inseriti/e contemporaneamente, le rette oltre la prima vengono determinate al 50% rispetto a quanto previsto per il primo figlio;
- c) la quota per la frequenza del servizio a tempo parziale è pari a circa il 75% di quella fissata per la frequenza del servizio a tempo pieno;
- d) la prima settimana prevista del periodo di ambientamento è gratuita, successivamente è previsto il pagamento della retta secondo la fascia oraria prescelta indipendentemente dall'orario effettivo di frequenza;
- e) non verrà versata alcuna quota per i giorni di chiusura del servizio decisi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - Modalità di pagamento della retta.

La retta deve essere versata dal 15 all'ultimo giorno di ogni mese in corso alla Tesoreria Comunale, in tutte le modalità previste dall'istituto bancario interessato.

Il ritardo nel pagamento della quota stabilita comporta il recupero delle somme nei modi di legge.

TITOLO III

SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 19 - Definizione del servizio.

- I servizi integrativi per la prima infanzia sono individuati quali prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs.vo n. 109/98 e successive modificazioni.
- I servizi integrativi sono rivolti a famiglie con bambini nella fascia di età 0-3 anni, ed hanno come finalità il rafforzamento delle capacità genitoriali ed interventi a sostegno delle relazioni familiari, partendo dalle prime fasi di vita del bambino.

Art. 20 – Modalità di assegnazione del posto.

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno.

L'assegnazione del posto avviene in base alla data di presentazione della domanda, in relazione alla disponibilità dei posti e secondo gruppi formati in base all'età.

Alle richieste di ammissione al servizio per minori disabili (in base alla legge 104/92 o con certificazione medico-specialistica) e per i minori con tutela è garantita priorità di inserimento.

Le domande dei non residenti, rifacendosi all'art. 3 del presente Regolamento, vengono valutate dopo tutte le domande dei residenti.

Art. 21 – Partecipazione al costo del servizio

Per i servizi integrativi è prevista una retta unica mensile, raddoppiata in caso di frequenza bisettimanale, stabilita ogni anno dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Per le agevolazioni si rimanda ai punti a) e b) dell'art. 17 del presente regolamento.